

Edizione di giovedì 28 Ottobre 2021

EDITORIALI

[**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 25 ottobre**](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

ENTI NON COMMERCIALI

[**Arriva finalmente il decreto che segna l'avvio del Runts**](#)
di Luca Caramaschi

PENALE TRIBUTARIO

[**Utilizzo di fatture false: condannati anche i dipendenti dello studio**](#)
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

[**Il credito d'imposta Formazione 4.0 nel modello Redditi 2021**](#)
di Debora Reverberi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[**La gerarchia dei regimi di conferimento**](#)
di Ennio Vial

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[**Talk Show - Neutralità Fiscale per Aggregazioni Professionali: perché conviene**](#)
di Goffredo Giordano di MpO Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come organizzare la tua giornata di lavoro

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 25 ottobre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **58esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**, tra le quali spicca la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del **Decreto fiscale (D.L. 146/2021)**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle modalità di compilazione del **Modello 770/2021**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** è stato analizzato il **credito d’imposta rimanenze finali di magazzino**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, è stata esaminata l’applicazione del **regime pex sulle cessioni di società estere**, mentre nel corso della rubrica dedicata alla finanza agevolata di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sul concetto di **“impresa unica”**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. TRASFORMAZIONE E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE: VA INDICATA NEL MODELLO 770?**
- 2. PAGAMENTO CARTELLE: TERMINE DIFFERITO AL 31 OTTOBRE**
- 1. NUOVO TERMINE DI 150 GIORNI NON SI ESTENDE AGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

10

Dilazioni concesse dopo il 08.03.2020: decadenza

Per i piani di rateazione concessi dopo l'8 marzo 2020 valgono comunque le 18 rate per la decadenza?

S.R.

No, per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.

9

Fatture dal forfettario: non scatta l'obbligo del 770

Nel caso di sostituto con compensi erogati solo a contribuente forfetario quindi senza versamento delle ritenute, il modello 770 frontespizio va presentato?

B. F.

Il modello 770 deve essere presentato soltanto nel caso in cui siano stati corrisposti somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Nel caso di specie, non essendo stati corrisposti compensi soggetti a ritenuta né altre somme che fanno scattare gli obblighi previsti, non si ritiene necessaria la presentazione del modello 770/2021. Non è altresì necessario presentare il frontespizio.

8

770/2020 incompleto: sanzioni da versare per il ravvedimento

L'anno scorso è stato presentato un modello 770 incompleto. In pratica non sono stati compilati i quadri SI e SK (pagamento utili nel 2016 e 2017 – partecipazioni qualificate). Entro il 02.11.21

verrà presentato il mod. integrativo. Quali sono le sanzioni?

E. P. SRL

La sanzione prevista per la presentazione di un modello 770 infedele è compresa tra il 90% e il 180% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se le ritenute sono state interamente versate la sanzione prevista è da 250 a 2.000 euro.

La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ter, D.Lgs. 471/1997, fuori dai casi di condotte fraudolente, la sanzione è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.

Vi sono, infine, delle violazioni che non integrano l'infedeltà della dichiarazione ma la rendono solo inesatta: in questi casi trova applicazione l'articolo 8 D.Lgs. 471/1997, il quale prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti dalle disposizioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d'imposta. La sanzione è unica e non deve essere moltiplicata per il numero di violazioni commesse.

Considerato tutto quanto appena esposto, e tenuto conto del fatto che il contribuente non ha compilato i quadri SI e SK, deve essere versata, ai fini del ravvedimento, la sanzione di euro 62,50 pari a 1/8 della sanzione minima di 500 euro.

Il codice tributo da utilizzare per il ravvedimento è 8906, indicando l'anno in cui la violazione è stata commessa.

7

Distribuzione utili da società trasparente: modello 770

Quindi anche una società trasparente che distribuisce utili deve compilare il modello 770? Anche se è ancora in trasparenza e gli utili sono maturati durante il periodo di trasparenza?

G.O.

Sì, è necessario compilare sia il quadro SI che il quadro SK del modello 770.

6

Modello 770 non presentato da un professionista

Un professionista ha inviato il 770/2020 indicando il CF dell'altro; l'altro non ha trasmesso la parte sui redditi da lavoro autonomo. La dichiarazione è omessa?

T.S.

No, anche se è possibile, per due diversi intermediari, trasmettere separatamente il modello 770, l'adempimento resta sempre unico, ragion per cui, nel caso di specie, si configura un'ipotesi di modello 770 infedele.

5

Credito d'imposta rimanenze finali di magazzino: come certificare le consistenze?

Quali controlli pone in essere il revisore legale incaricato della certificazione delle consistenze di magazzino?

M.A.

L'articolo 48-bis, comma 2, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in materia di credito d'imposta rimanenze finali di magazzino dispone che le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 D. Lgs. 39/2010.

L'adempimento non è previsto per le imprese con bilancio "certificato" (con ciò intendendo, presumibilmente, i bilanci soggetti a revisione) in cui i controlli sono svolti sulla base dei bilanci depositati.

L'obbligo di attestazione è correlato alla disposizione del comma 1 dell'articolo 48-bis, che impone un criterio di omogeneità al metodo e ai criteri applicati per la valutazione rispettivamente:

- delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 ovvero al 31.12.2021;
- delle rimanenze finali dei tre periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al

10.03.2020 ovvero al 31.12.2021.

Dunque l'attività del certificatore parrebbe comprendere la verifica della consistenza del valore finale delle rimanenze di magazzino in relazione a 4 periodi d'imposta:

- per il credito maturato nel 2020 (assumendo per semplicità il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la verifica della consistenza delle rimanenze finali al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020;
- per il credito maturato nel 2021 (assumendo per semplicità il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la verifica della consistenza delle rimanenze finali al 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021.

L'attestazione delle consistenze di magazzino di periodi d'imposta conclusi è tuttavia attività critica, stante l'impossibilità di procedere al conteggio fisico delle giacenze finali a posteriori e dunque di acquisire elementi probatori sufficienti sulla base di calcolo del credito d'imposta.

Il controllo del revisore potrà pur sempre riguardare la correttezza e l'omogeneità dei criteri di valutazione adottati nel tempo, con attivazione di test di attendibilità.

#4

Fruizione del credito d'imposta beni strumentali: da quando è possibile?

Si chiede se possibile di sapere se è corretto usufruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali soltanto quando il bene entra in funzione e non con il pagamento del 20% di un bene che verrà consegnato nel 2021.

S.R.P.A.

Si conferma che, per gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020, il momento di fruizione del credito d'imposta scatta dall'anno di entrata in funzione dei beni materiali strumentali nuovi e dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0.

3

Trasformazione e successiva distribuzione: va indicata nel modello 770?

Snc trasformata in Srl. Dopo la trasformazione vengono distribuiti gli utili ante-trasformazione (ovvero della Snc). Vanno indicati nel modello 770?

S.D.F.

No, in caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali le distribuzioni degli utili ante-trasformazione non devono essere indicate nel modello 770.

Queste riserve, infatti, se sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non costituiscono reddito tassabile in capo al socio.

2

Pagamento cartelle: termine differito al 31 ottobre

Chiediamo se il pagamento delle rate scadenti delle cartelle dal 8-3-20 al 31-8-21 è stato prorogato al 31-10-21.

M&A M. E A. SRL STP

Sì, si conferma la novità prospettata. Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è stato differito dal Decreto fiscale dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal suddetto Decreto fiscale coincide con un giorno festivo).

Si ricorda, tuttavia, che, come ricordato dalle Faq dell'Agenzia delle entrate-riscossione, per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) resta fermo il termine di pagamento del 30 settembre 2021.

1

Nuovo termine di 150 giorni non si estende agli accertamenti esecutivi

Il nuovo termine di 150 giorni per le cartelle vale anche per impugnare? Si estende anche agli avvisi di accertamento esecutivi?

L.P.O.

No, il nuovo termine trova applicazione solo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pagamento previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973 ("La cartella di pagamento,

redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata").

Il nuovo termine, inoltre, non si estende agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito Inps, in considerazione del preciso richiamo al citato articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



ENTI NON COMMERCIALI

Arriva finalmente il decreto che segna l'avvio del Runts

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con un unico articolo che compone l'attesissimo [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26.10.2021](#) viene finalmente sancito l'avvio del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)** la cui istituzione presso il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** è prevista dall'[articolo 45 D.Lgs. 117/2017](#) (Codice del Terzo Settore).

Si tratta a tutti gli effetti di una “**prima fase**” nella quale, in ossequio alle previsioni contenute nel successivo [articolo 54 del Codice del Terzo Settore](#), viene in primo luogo definito il processo di trasmigrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole **organizzazioni di volontariato** (Odv) e le **associazioni di promozione sociale** (Aps) esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Ma non solo, in quanto al sesto comma dell'unico articolo del nuovo [D.M. 561/2021](#) viene stabilito che a partire **dal 24.11.2021** potrà essere effettuata la **presentazione delle istanze di iscrizione** in una delle sezioni del Runts ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (**Regolamento di funzionamento del Runts**) da parte dei soggetti che vorranno **acquisire la nuova qualifica** di ETS (Ente del Terzo Settore).

Relativamente agli **enti iscritti all'anagrafe delle Onlus**, inoltre, il comma 7 unico articolo del recente decreto rinvia ad una **separata comunicazione** la definizione delle modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall'[articolo 34, commi 1 e 2, D.M. 106/2020](#), anche ai fini della **presentazione delle richieste di iscrizione al Runts** da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus.

Tornando alle Odv e alle Aps, ovvero ai soggetti definiti al pari dello Onlus “**Ets di diritto**” nonché destinatari di un regime transitorio che decorre fin dal 1° gennaio 2018, è con il successivo **D.M. n. 106 del 15 settembre 2020** (Regolamento di funzionamento del Runts) che, all'interno del Titolo VIII rubricato “**Il popolamento iniziale del RUNTS**” viene all'articolo 30 richiamato il provvedimento che doveva definire il termine a decorrere dal quale ha inizio il **processo di trasferimento** al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei **registri delle Odv e delle**

Aps delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle Aps.

Termine che, secondo quanto prevede il primo comma dell'unico articolo del recentissimo [D.M. 561/2021](#) è individuato nel prossimo **23.11.2021**.

A partire da tale data e fino al **21.02.2022** (quindi, con un periodo di 90 giorni) gli Uffici delle regioni e province autonome:

- provvederanno agli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 1 del citato Regolamento ovvero i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome **comunicheranno telematicamente al Runts**, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C del D.M. 106/2020, i dati in loro possesso relativi alle **Aps e alle Odv già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22.11.2021**, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
- provvederanno agli adempimenti di cui all'[articolo 31, comma 2, D.M. 106/2020](#) ovvero i dati delle Aps e delle Odv aventi **procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021** saranno comunicati telematicamente al Runts in caso di esito favorevole degli stessi.

Relativamente al processo di trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle Aps, gli [articoli 32](#) e [33](#) del D.M. 106/2020 prevedono un termine di 30 giorni successivi al termine di cui precedente articolo 30 (**23.11.2021**) entro il quale l'Ufficio che gestisce il **Registro nazionale delle Aps comunicherà telematicamente al Runts**, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C:

- i dati delle Aps nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine (**11.2021**), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione (l'Ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle Aps ai quali **risulti affiliato un numero non inferiore a 100 enti** iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative **siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome**, ai fini del popolamento iniziale della sezione del Runts riferita alle "reti associative");
- i dati delle Aps ivi iscritte in qualità di **articolazioni territoriali e circoli affiliati** al giorno antecedente il suddetto termine (**11.2021**), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale di riferimento.

Sarà quindi **entro il 23.12.2021**, come confermato dal comma 3 dell'unico articolo del D.M. 561/2021, che l'Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il **Registro nazionale delle Aps** provvederà agli adempimenti sopra descritti.

Entro il **21.02.2022** L'Ufficio completerà il trasferimento degli atti riguardanti le Aps ai sensi dell'[articolo 32, comma 3, D.M. 106/2020](#) che prevede quanto segue:

"Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce telematicamente al Runts, ai fini del deposito, entro i novanta giorni successivi al

*termine di cui all'articolo 30, **copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto** in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l'articolo 8, comma 5, lettera a), del presente decreto."*

Ciascun ufficio competente del Runts, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procederà poi a verificare, **entro 180 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo** (quindi decorrenti dal 21.02.2022), le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il **perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego** entro i suddetti 180 giorni.

Infine, come ribadito dal comma 5 dell'articolo unico del recentissimo decreto, in applicazione di quanto previsto dall'[articolo 38, comma 2, D.M. 106/2020](#), i registri delle Odv e delle ApS di cui alle rispettive leggi quadro n. 266/1991 e n. 383/2000, **rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 23.11.2021**; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al Runts con le modalità di cui al suddetto decreto. Ai sensi del comma 3 del medesimo [articolo 38, con l'avvio del Runts cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus](#), che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22.11.2021.

PENALE TRIBUTARIO

Utilizzo di fatture false: condannati anche i dipendenti dello studio

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I REATI TRIBUTARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 38444** depositata ieri, **27 ottobre**, la Corte di Cassazione ha dichiarato **inammissibili** i ricorsi proposti da **due dipendenti di uno studio commerciale**, confermando dunque la sentenza della Corte di Appello che li aveva dichiarati **colpevoli**, in concorso con altri soggetti, **del reato di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#)** (“*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*”).

Stante quanto emerso dalle dichiarazioni raccolte in giudizio, la **dipendente di uno studio commerciale comunicava ai clienti** dello stesso gli **importi da fatturare**; questi ultimi, dopo aver effettuato autonome valutazioni sull'opportunità di servirsi di **fatture di comodo**, prendevano contatto con il **titolare dello studio** commerciale.

La dipendente veniva però condannata per il reato di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), in concorso con altri soggetti, tra i quali **un altro dipendente dello stesso studio**, il quale si difendeva evidenziando come non risultasse né l'ideatore né l'organizzatore della frode.

La **dipendente**, come anche il **collega**, promuovevano pertanto **ricorso per Cassazione** sottolineando come la loro attività fosse limitata all'**esecuzione di ordini**; attività alla quale **non potevano peraltro sottrarsi**, considerata la mancanza di una specifica competenza tecnica.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, rilevava tuttavia che, come confermato dalle persone escusse, i **due dipendenti** non si limitavano a compilare le dichiarazioni fiscali utilizzando i documenti (fittizi) che venivano loro consegnati dai contribuenti, ma **partecipavano attivamente al sistema organizzato dal coimputato professionista**, consistente nell'abbassare i redditi da dichiarare mediante l'utilizzo di **fatture passive per operazioni inesistenti**, le quali venivano infatti emesse per gli **importi calcolati ed indicati dai due dipendenti**, al fine di ottenere il già calcolato risparmio d'imposta.

I prospetti con le false fatture da indicare in dichiarazione per la riduzione del carico fiscale venivano inviati dai dipendenti con la dizione “**fatture da ricevere**” o “**fatturazione necessaria per il rientro**” almeno **due mesi dopo il periodo di riferimento** della fattura stessa: i Giudici, quindi, hanno ritenuto **evidente la consapevolezza dei due imputati in merito al mancato sostenimento dei costi da parte dei contribuenti**, trattandosi paleamente di **fatture emesse in data successiva** al sol fine di poter indicare **maggiori costi nella dichiarazione dei redditi**, seppure **inesistenti**.

Irrilevante è stata invece ritenuta la circostanza che il **meccanismo fraudolento** fosse stato creato **quattro anni prima rispetto all'ingresso nello studio commerciale del dipendente** e che quest'ultimo non si occupasse di reperire le false fatture.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta Formazione 4.0 nel modello Redditi 2021

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito d'imposta Formazione 4.0 cui all'[articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018) e ss.mm.ii. deve essere esposto, ai sensi del comma 50, **nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e nei successivi, fino al completamento dell'utilizzo in compensazione.**

L'**articolo 6, comma 3, D.M. 04.05.2018** prescrive inoltre l'indicazione dei **seguenti dati nella dichiarazione dei redditi:**

- il numero di ore di formazione;
- il numero di lavoratori che prendono parte alla formazione.

Le seguenti **caratteristiche peculiari del credito Formazione 4.0 rispetto agli altri crediti del Piano Transizione 4.0, R&S&I&D e investimenti in beni strumentali**, si riflettono sulle modalità di indicazione dell'agevolazione nel modello Redditi 2021 periodo d'imposta 2020:

- la disciplina applicabile al 2020 non assume carattere di novità ma rappresenta una proroga, con modifiche, della Legge istitutiva, con l'effetto di aversi il **codice credito immutato e la possibilità di quote residue di crediti maturati in anni precedenti, nonché compensazioni di crediti precedenti effettuate nell'anno da indicare nel relativo modulo**;
- il credito d'imposta ha natura di **Aiuto di Stato e comporta la compilazione, oltre al quadro RU, del prospetto omonimo del quadro RS**;
- **il credito è fruibile anche in unica soluzione**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, non prevedendo la disciplina una ripartizione in *n* quote annuali.

Sezione I del quadro RU

Il credito d'imposta Formazione 4.0 è identificato col **codice credito F7** da indicare in **colonna 1 del rigo RU1**.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante							Codice credito					
Crediti d'imposta	RU1								1	1				
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							2	,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							3	,00				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							5	,00				
	RU7	Credito utilizzato ai fini	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
	RU8	Credito d'imposta reversato							5	,00				
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.		1	,00	Art. 43 ter D.P.R. 602/73		2	,00				
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							3	,00				
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							4	,00				
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							5	,00				
		Vedere istruzioni							6	,00				

La sezione I “Crediti d'imposta” evidenzia in particolare:

- al rigo **RU2**, eventuali quote residue di crediti maturati a partire dal periodo d'imposta 2018, primo anno di applicazione dell'agevolazione;
- al rigo **RU5**, il credito d'imposta maturato nel periodo 2020;
- al rigo **RU6**, il credito d'imposta maturato in anni precedenti e utilizzato in compensazione nell'anno 2020.

Nella sezione I del modello Redditi 2021 possono essere compilati i righi **RU1, RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12**.

Il rigo **RU7** non deve mai essere compilato in relazione al credito Formazione 4.0: si tratta infatti di un rigo dedicato all'esposizione della quota di credito d'imposta utilizzata in dichiarazione in diminuzione di imposte e ritenute, modalità di fruizione preclusa per il credito in esame, che, ai sensi del comma 50 dell'[articolo 1 L. 205/2017](#), è compensabile esclusivamente in F24 ex [articolo 17 D. Lgs. 241/1997](#).

Sezione IV del quadro RU

La sezione IV del quadro RU è destinata all'esposizione dei dati previsti dall'articolo 6, comma 5 del decreto attuativo, relativi alla dimensione del piano formativo.

RU110 "Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"	Numero ore di formazione	Numero lavoratori
	1	2

In caso di spese sostenute per Formazione 4.0 è necessario compilare il rigo **RU110**, indicando:

- in colonna 1 il numero totale di ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
- in colonna 2 il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti.

Quadro RS “prospetto Aiuti di Stato”

Nel rigo RS401 vanno compilate le colonne 1, 12, 13, 14, 17, da 18 a 29.

BASE GIURIDICA										
Aiuti di Stato	Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Lettera
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante	
	11-A	12	13	14		15	16	17		,00
RS401	Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP	
	18 giorno	19 mese	anno	giorno	mese	anno	20	21	22	
	Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico	25
	23	24								
	Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante		
	26	27					28	29		,00

Nel dettaglio si riportano le **modalità di compilazione del rigo RS401**:

- in colonna 1 va esposto il codice Aiuto 54;
- in colonna 12 va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica dell'impresa;
- in colonna 13 va indicato il codice corrispondente alla dimensione d'impresa;
- in colonna 14 va indicato il codice Ateco 2007 corrispondente all'attività che beneficia dell'aiuto;
- in colonna 15 va indicato il codice 1 “Generale”;
- in colonna 17 va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nell'anno;
- nelle colonne da 18 a 25 vanno indicati i dati del singolo progetto, con particolare riferimento alla data di inizio e fine formazione, nonché alla localizzazione;
- in colonna 26 va indicata la tipologia di costi sostenuti col codice 11 “costo del personale – costo del personale”;
- in colonna 27 l'ammontare dei costi sostenuti;
- in colonna 28, l'intensità di Aiuto espressa in percentuale, in misura variabile tra il 50% e il 30% in funzione della dimensione d'impresa;
- in colonna 29, l'ammontare del credito spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, in cui il costo della certificazione

contabile è computabile, entro il limite di 5.000 euro l'anno, a diretto incremento del credito d'imposta Formazione 4.0, si ritiene che **la parte di credito corrispondente agli onorari del revisore vada indicata in un distinto modulo del rigo RS401**, con indicazione:

- **in colonna 26** della tipologia di costo 13 “Servizi – Servizi professionali”;
- **in colonna 27** del costo della certificazione;
- **in colonna 28** della misura del 100%;
- **in colonna 29** l'ammontare del credito corrispondente, pari al costo della certificazione.

Credito d'imposta	Codice credito	Codice Aiuto di Stato	Codice tributo
	RU 1 col. 1	RS 401 col. 1	F24
Formazione 4.0	F7	54	6897

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La gerarchia dei regimi di conferimento

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un [interessante intervento in questa rivista](#) è stato affrontato il tema del **rapporto** tra il **regime a realizzo controllato dell'articolo 177 Tuir** ed il diverso regime, ancorché sempre a realizzo controllato, dell'[articolo 175 Tuir](#).

La [risposta ad interpello n. 552 del 25.8.2021](#) ha affermato che, se sussistono le condizioni per applicare l'[articolo 177, comma 2](#) o l'[articolo 175 Tuir](#) è quest'ultimo a dover prevalere. Chi scrive si accoda alle conclusioni del precedente intervento evidenziando come **la tesi dell'Ufficio non possa essere accettata**.

Nel caso di specie, il conferimento poteva essere realizzato attraverso **tre norme del Tuir**:

- **l'articolo 9**, che prevede il **regime generale realizzativo** secondo cui la plusvalenza è determinata come **differenza il valore normale** della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto;
- **l'articolo 177, comma 2, Tuir** secondo cui le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni sono **valutate** (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria** per effetto del conferimento;
- **l'articolo 175 Tuir** secondo cui il valore di realizzo della partecipazione conferita (ovvero l'equivalente del corrispettivo di cessione) viene determinato in base ai **dati iscritti nella contabilità dei soggetti conferente e conferitario** ed è stabilito nel **maggiore** tra:
 1. il **valore attribuito nelle scritture contabili del conferente** ai titoli ricevuti in cambio della partecipazione conferita;
 2. il **valore attribuito nelle scritture contabili del conferitario** alla partecipazione conferita.

L'[articolo 177](#) ed il [175](#) prevedono entrambi una forma di **realizzo controllato** ma **le norme non sono sovrapponibili**.

Infatti, l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) confronta il **costo fiscalmente riconosciuto** del socio con **l'incremento del patrimonio netto della società conferitaria** che equivale al valore di iscrizione della partecipazione nella conferitaria.

Diversamente, nell'[articolo 175 Tuir](#), il **costo fiscalmente riconosciuto del socio** viene confrontato con il **valore contabile di iscrizione** della partecipazione in capo al conferitario ed in capo al conferente. In sostanza, **viene utilizzato il valore più alto dei due**.

Le differenze, tuttavia, sono attinenti anche al **presupposto applicativo delle due norme**.

L'[articolo 177, comma 2](#) prevede che la conferitaria debba acquisire una partecipazione di controllo, inteso come **voti esercitabili in assemblea** della società conferita, ma **non prevede alcun requisito soggettivo** in capo ai soci conferenti.

Diversamente, l'[articolo 175 Tuir](#) contempla anche il **conferimento di partecipazioni di collegamento** ma richiede che il conferente sia un **soggetto operante nella sfera di impresa commerciale**.

Questo requisito, particolarmente stringente, rende l'[articolo 175 Tuir](#) di **rara applicazione**.

Nel caso della [risposta n. 552/2021](#), entrambe le previsioni normative potrebbero trovare applicazione, salvo nutrire qualche dubbio circa l'accettazione da parte dell'Agenzia in relazione al conferimento ex articolo 177 comma 2 di una **partecipazione di minoranza** (20,52%) detenuta da una società, facente capo al socio persona fisica A.

Un collega attento mi ha segnalato che la prevalenza dell'[articolo 175](#) rispetto al [177 Tuir](#) non appare nuova, in quanto già enunciata nella [risposta ad interpello n. 248 del 6.8.2020](#); intervento che è passato **sotto il silenzio della stampa specializzata**.

Si tratta di una presa di posizione che lascia un po' perplessi in quanto la [circolare 33/E/2010](#) ha avuto modo di precisare che il **regime di cui all'[articolo 177 comma 2](#)** ha **piena dignità rispetto a quello generale di cui all'[articolo 9](#)** che prevede il **realizzo a valore normale**.

Ebbene, se il [177 Tuir](#) ha pari dignità della norma ordinaria, non si vede perché il 175 debba addirittura prevalere sul 177.

Forse, ma un chiarimento ulteriore potrebbe essere raccomandabile, il **regime del 175 va letto alla stessa stregua dell'[articolo 176 Tuir](#)**, ossia come una norma che prevede un **regime necessitato**.

È noto, infatti, come il conferimento di azienda debba necessariamente essere **fiscalmente**

neutro se sussistono i requisiti dell'[articolo 176 Tuir](#).

In effetti, il **comma 1** ha un tenore di **norma imperativa** che **non offre una opzione**. La motivazione data dall'Agenzia, tuttavia, è ad ogni modo **non convincente del tutto**.

Si pone il problema a questo punto di fare mente locale sulle **operazioni di conferimento già implementate nel corso degli anni** e sull'applicazione degli [articoli 175 e 177 Tuir](#).

Ne sono ovviamente **esclusi** tutti i casi – abbastanza frequenti – in cui i **conferenti erano persone fisiche che operavano nella loro sfera privata**. In questo caso, infatti, l'[articolo 175 Tuir non poteva trovare applicazione](#).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Talk Show - Neutralità Fiscale per Aggregazioni Professionali: perché conviene

di Goffredo Giordano di MpO Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Si è svolto il 19 ottobre scorso il secondo talk show della serie “Professioni e Futuro” (II edizione), dal titolo **“Neutralità Fiscale per Aggregazioni Professionali: perché conviene”**, organizzato da **MpO** (società specializzata in M&A di studi professionali) in collaborazione con il **Corriere della Sera** ed il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

All’evento trasmesso online sui canali social di MpO, sono intervenuti **Maurizio Postal** e **Pasquale Saggesse**, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, **Dario Deotto**, Commercialista e Pubblicista, oltre a **Alessandro Siess** e **Corrado Mandriola**, soci fondatori di MpO, e al moderatore **Isidoro Trovato**, giornalista economico, responsabile della sezione ‘Professioni’ del Corriere della Sera.

Obiettivo di questo incontro, come ha introdotto **Alessandro Siess** di MpO, è stato di supportare la proposta di legge del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, che prevede la Neutralità Fiscale per operazioni di fusione, aggregazione e riorganizzazione di attività professionali, nell’ottica di aiutare i professionisti italiani a comprendere i mutamenti in corso e a dare continuità all’attività professionale, migliorando competenze e qualità della vita’.

Maurizio Postal, Consigliere del CNDCEC con delega alla Fiscalità, in particolare ha sottolineato come *“Sulla scia di quanto più volte affermato dal Presidente dell’ODCEC, Dott. Massimo Miani, occorre procedere ad uno sviluppo delle specializzazioni e le STP sono sicuramente un modo per raggiungere questo obiettivo.”*

“Per quanto concerne lo sviluppo delle aggregazioni tra professionisti, una delle principali attività dell’area fiscale del consiglio nazionale è stata proprio quella di strutturare delle proposte di emendamenti in due filoni: il primo riguarda la neutralità fiscale nelle operazioni di aggregazioni

tra studi professionali e per la costituzione di Società Tra Professionisti, il secondo punta ad allargare anche alle STP la possibilità di utilizzare il regime di cassa opzionale”.

Aggiunge Postal: “Queste proposte di emendamenti sono state richieste in tutte le sedi istituzionali, non da ultimo al MEF in modo da inserirli nella manovra di bilancio 2022. Ma, nonostante tali proposte abbiano sempre suscitato particolare interesse, ad oggi non hanno avuto riscontro concreto a causa delle coperture finanziarie necessarie per gli emendamenti. Pertanto, urge un intervento del legislatore al fine di riformare la regolamentazione del reddito di lavoro autonomo.”

Continua su <https://mpopartners.com/articoli/ma-professionali-proposta-legge-consiglio-nazionale-dottori-commercialisti/>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come organizzare la tua giornata di lavoro

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Riuscire ad **organizzare la propria giornata di lavoro**, imparando a barcamenarsi tra i tanti e possibili imprevisti, è davvero una grande sfida.

Di fatto, proprio perché le cose da fare sono sempre di più e le aggiunte sono all'ordine del giorno a punto tale da non meritare più di essere chiamate "imprevisti", è importante aver cura di **programmare in agenda** (cartacea o digitale che sia) le attività da completare, perlomeno quelle che conosciamo.

Alcuni **consigli di base** per organizzare bene la giornata lavorativa:

- stendere un **elenco delle attività** da svolgere (cosa?);
- **attribuire** a ciascuna delle suddette attività una **scadenza** (entro quando?).
- **attribuire** a ciascuna attività anche un **tempo stimato di esecuzione** (quanto tempo mi servirà per concluderla?);
- **attribuire** a ciascuna attività il **destinatario dell'output** (cliente, interno o esterno);
- **assegnare** a ciascuna attività un **attributo di importanza o rilevanza** per te o la tua organizzazione (è strategico?);
- **aggiungere** uno **slot di "tempo bianco"**, da utilizzare in caso di necessità.

Una volta terminata la lista, completa di tutte le informazioni, sarà utile **assegnare loro altri attributi**, secondo la loro **urgenza e importanza**.

Riuscire ad attribuire a ciascuna attività il corretto grado di urgenza e importanza, permette di comprendere immediatamente se sarà necessario (e possibile) riorganizzare la giornata lavorativa e spinge a eliminare definitivamente o delegare attività *time-consuming*.

Ma quando **un'attività è importante**? Quando la sua esecuzione è rilevante per la tua professionalità e la tua credibilità.

Si tratta in genere di attività che richiedono specificamente le tue competenze, oppure sono impegni che ti riguardano personalmente.

Se tra le attività che hai elencato ne trovi alcune che non richiedono l'impegno della tua professionalità, puoi considerarle non importanti (importanza relativa) ed è molto probabile che tu possa delegarle ad altri.

L'attività è urgente quando ha scadenza a breve, anche tenuto conto della quantità di tempo necessario per completarla.

Alla fine di questa analisi, sarai in grado di distinguere le attività del tuo elenco in:

- urgenti
- non urgenti
- importanti
- non importanti

L'adozione della **matrice di Eisenhower** come strumento di *time management* permette di mappare su quattro quadranti distinti le varie attività, posizionandole in modo da ottenere una visione immediata e completa del carico di lavoro.

1. **Primo quadrante:** attività **urgenti ed importanti**. Quelle prioritarie, con scadenza ravvicinata e valenza strategica tale da non poter essere delegate. Vanno affrontate subito!
2. **Secondo quadrante:** attività **non urgenti e importanti**. Si tratta sempre di **attività strategiche**, che possono essere pianificate nel tempo. Il suggerimento è di affrontarle con degli stati di avanzamento, in modo da non essere costretti a farle “scivolare” nel primo quadrante man mano che la scadenza si avvicina.
3. **Terzo quadrante:** attività **urgenti e non importanti**. Sono da delegare a persone di fiducia, che possano gestirle in modo efficace.
4. **Quarto quadrante:** attività **non urgenti e non importanti**. Se le hai posizionate qui, significa che possono essere eliminate senza che questo provochi impatto nell'organizzazione.

Sarà davvero interessante, una volta adottato lo strumento, fare la conta di ciò che sta nel quarto quadrante: infatti, tutto ciò che sarai in grado di eliminare genererà tempo utile da dedicare ad attività a maggior valore.

